



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

**PROTOCOLLO PER LA TUTELA DELLA LEGALITÀ
NEGLI APPALTI DELLE OPERE
DI REALIZZAZIONE DEL
“CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO -
BRENNERO RACCORDO AUTOSTRADALE
AUTOSTRADA DELLA CISA FONTEVIVO (PR) -
AUTOSTRADA DEL BRENNERO
NOGAROLE ROCCA (VR). I LOTTO”
IN TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PARMA**

Parma, 21 dicembre 2017



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

**PROTOCOLLO PER LA TUTELA DELLA LEGALITÀ
NEGLI APPALTI DELLE OPERE DI REALIZZAZIONE DEL
“CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENO –
BRENNERO RACCORDO AUTOSTRADALE
AUTOSTRADA DELLA CISA FONTEVIVO (PR) –
AUTOSTRADA DEL BRENNERO
NOGAROLE ROCCA (VR). I LOTTO”
IN TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI PARMA
(CUP G61B04000060008)**

La Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Parma, nella persona del Prefetto Dr. Giuseppe Forlani;

Il Soggetto aggiudicatore, - Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, e per esso la Direzione Generale per la vigilanza sulle concessionarie autostradali, nella persona del Dott. Vincenzo Cinelli (o suo delegato);

Il Concessionario SALT P.A. – Tronco Autocisa, nella persona dell'Amministratore Delegato Ing. Claudio Vezzosi (o suo delegato);

PREMESSO

che il 17 febbraio 2015 la Prefettura – U.T.G. di Parma, il Ministero dei Trasporti MT e per esso la Struttura di Vigilanza sulle Concessioni Autostradali (S.V.C.A.) e l'Autocamionale della Cisa S.p.a. hanno sottoscritto un Protocollo di Legalità finalizzato a rafforzare le azioni di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni criminali nell'opera di che trattasi;

che in forza della fusione per incorporazione di “AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.P.A.” in “S.A.L.T. – SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA per azioni”, giusta atto Rep. N. 16.060 del 10 ottobre 2017, per Notaio Lamberto



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

Giusti, Notaio in Lucca, registrato a Lucca il 18 ottobre 2017 al n. 7898, la suddetta “S.A.L.T. p.a.” è subentrata di pieno diritto in tutte le situazioni giuridiche e patrimoniali, attive e passive, facenti capo ad “AUTOCAMIONALE DELLA CISA S.P.A.”, ivi compresa la Convenzione Unica fra ANAS (oggi MIT) e Autocamionale della Cisa S.p.a. (oggi S.A.L.T.), in qualità di concessionario per l’affidamento della costruzione e gestione dell’Autostrada della Cisa e il collegamento autostradale per Verona, di cui nel prosieguo, nonché negli impegni e responsabilità scaturenti previste dal sopra citato Protocollo di legalità del 17 febbraio 2015;

che gli adempimenti in tema di sicurezza antimafia delle infrastrutture strategiche sono stati oggetto di aggiornamento da parte del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) che, con delibera n. 62 del 06 agosto 2015, ha stabilito ulteriori prescrizioni per la prevenzione e la repressione della criminalità organizzata finalizzata alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che realizzano l’infrastruttura pubblica, con clausole di legalità che devono ritrovarsi negli accordi proposti agli organi competenti in materia di sicurezza;

che si rende pertanto necessario rimodulare il Protocollo di cui sopra già sottoscritto inerente l’opera qui in trattazione, adeguandolo alle prescrizioni della suddetta delibera CIPE 62/2015;

che l’intervento in questione rientra nel programma delle “Infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi” di cui alla delibera del C.I.P.E., 21 dicembre 2001, n. 121 e s.m.i., ed è identificato con CUP G61B04000060008;

che il Soggetto aggiudicatore, ai sensi dell’art. 194, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (già art. 176, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.), provvede alla stipula di appositi accordi con gli organi competenti in materia di sicurezza nonché di prevenzione e repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori e al successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione delle opere e dei soggetti che le realizzano;



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

che il C.I.P.E., con delibera 3 agosto 2011, n. 58, ha aggiornato le Linee-guida per la stipula di accordi in materia di sicurezza e lotta alla mafia;

che la legge 13 agosto 2010, n.136, prevede, tra l'altro, l'adozione di regole specifiche per i controlli della proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri e di identificazione degli addetti nei cantieri;

che l'art. 36 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, richiamato dall'art. 203, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (già art. 180, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.) prevede che il controllo dei flussi finanziari per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese avvenga con le procedure del Monitoraggio finanziario;

che il C.I.P.E. in materia di Monitoraggio finanziario, ha approvato la delibera 28 gennaio 2015, n. 15, pubblicata sulla G.U.R.I. Serie Generale n. 155 del 7 luglio 2015;

che le prescrizioni che uniformano gli accordi di sicurezza sono vincolanti per il Soggetto aggiudicatore e per tutti i soggetti della filiera delle imprese, così come definita al successivo art. 1 del presente Protocollo di legalità;

che in data 03 marzo 2010 è stata stipulata la convenzione unica fra ANAS (oggi MIT) e Autocamionale della Cisa S.p.a. (oggi SALT), in qualità di concessionario per l'affidamento della costruzione e gestione dell'Autostrada della Cisa e il collegamento autostradale per Verona;

che in data 12 Novembre 2013 è stato stipulato il contratto di appalto integrato tra SALT e l'impresa aggiudicataria Pizzarotti & C. S.p.A. con sede legale in Parma Via Adorni n 1 – 43100 Parma per l'affidamento unitario dell'esecuzione e progettazione dei lavori in epigrafe;

che i lavori ricadono nel territorio della provincia di Parma, sicché l'Autorità competente è da individuare nel Prefetto della provincia di Parma;

che è volontà dei firmatari del presente Protocollo assicurare la realizzazione del preminente interesse pubblico alla legalità e alla trasparenza in relazione alla realizzazione dell'opera sopra richiamata, comprese le procedure ablativo, esercitando appieno i poteri di monitoraggio e vigilanza attribuiti dalla legge,



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

anche ai fini di prevenzione, controllo e contrasto dei tentativi di infiltrazione mafiosa e di verifica della sicurezza e della regolarità dei cantieri di lavoro;

che, ai fini di garantire più elevati livelli di prevenzione antimafia nella esecuzione delle opere, il regime delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i. è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "Filiera delle Imprese" come definita al successivo art. 1 del presente Protocollo;

che il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere (di seguito "C.C.A.S.G.O."), cui successivamente è subentrato il Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Infrastrutture e degli Insediamenti Prioritari (di seguito "C.C.A.S.I.I.P"), ha approvato in data 13 aprile 2015 uno schema-tipo di Protocollo di legalità che tiene conto delle modifiche intervenute nella materia dei controlli antimafia successivamente alla delibera C.I.P.E. n. 58/2011;

che è necessario attivare un flusso di informazioni che possa garantire, tra l'altro, l'alimentazione di una *banca dati web* e, anche attraverso le informazioni in essa contenute, consentire il monitoraggio:

- a) nella fase di esecuzione dei lavori, dei soggetti che realizzano le opere, compresi i parasubordinati e i titolari delle "Partite IVA senza dipendenti";
- b) dei flussi finanziari connessi alla realizzazione delle opere;
- c) delle condizioni di sicurezza dei cantieri e del rispetto dei diritti contrattuali dei lavoratori impiegati;

che gli oneri derivanti dall'attuazione del Protocollo sono ricompresi nell'aliquota forfettaria individuata ai sensi dall'art. 194, comma 20, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (già art. 176, comma 20, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.);

che la narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente Protocollo;



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:

Art. 1. Definizioni

1. Devono intendersi per:

- a) Protocollo: il presente Protocollo di Legalità;
- b) Prefettura: la Prefettura di (Parma) che sottoscrive il Protocollo;
- c) Codice Antimafia: il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136”, adottato con decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e s.m.i.;
- d) Opera: l'intervento oggetto della convenzione unica stipulata in data 03 marzo 2010 fra ANAS (oggi MIT) e Autocamionale della Cisa S.p.a. (oggi SALT), in qualità di concessionario per l'affidamento della costruzione e gestione dell'Autostrada della Cisa e il collegamento autostradale per Verona, nonché del contratto di appalto integrato stipulato in data 12 novembre 2013 fra il Concessionario SALT e l'impresa aggiudicataria (affidatario) Pizzarotti & C. S.p.A. con sede legale in Parma Via Adorni n 1 – 43100 Parma per l'affidamento unitario dell'esecuzione e progettazione dei suddetti lavori;
- e) Soggetto aggiudicatore: il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con sede in Roma e per esso la Direzione Generale per la vigilanza sulle Concessioni Autostradali;
- f) Stazione Appaltante: il Concessionario, con sede secondaria in via Camboara n. 26/A – Frazione Ponte Taro – 43015 Noceto (PR);
- g) Affidatario/i: ciascun soggetto che ha stipulato un Contratto con il Concessionario;
- h) Contratto/i di Affidamento: Contratto/i (ed eventuali atti aggiuntivi) stipulato/i tra il Concessionario e l'Affidatario per l'esecuzione di prestazioni rientranti nella progettazione ed esecuzione dell'Opera;



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

- i) Subcontraente/i: l'avente causa dell'Affidatario ovvero del Concessionario, per la parte di lavori in esecuzione diretta, con cui questi ultimi stipulano un Subcontratto per lavori, forniture o servizi, relativo o comunque connesso alla realizzazione dell'Opera;
- j) Subcontratto/i: qualsiasi Contratto, diverso dal Contratto di Affidamento, stipulato dal Concessionario, dall'Affidatario o dal Subcontraente relativo o comunque connesso alla progettazione o alla realizzazione dell'Opera; nonché intercorrenti con le imprese che forniscono prodotti o servizi realizzati o studiati specificamente per l'Opera;
- k) Filiera delle Imprese: ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 nonché degli indirizzi espressi in materia dalla Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, cui successivamente è subentrata l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC), nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, il complesso di tutti i soggetti che intervengono a qualunque titolo – anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale – nel ciclo di progettazione e realizzazione dell' Opera. Sono, pertanto, ricompresi in essa, oltre al Concessionario, tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività eventualmente collaterali. A solo titolo esemplificativo, sono ricomprese nella Filiera le fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo ed inerti ed altre consimili, ivi incluse quelle di natura intellettuale – come i servizi di consulenza, d'ingegneria e architettura – qualunque sia l'importo dei relativi Contratti o dei Subcontratti, che non rientrino tra le prestazioni di tipo generico, come specificato nella delibera C.I.P.E. n. 15/2015;
- l) Contratto: s'intende, indifferentemente, un Contratto di Affidamento o un Subcontratto;
- m) Banca Dati: la banca dati di cui all'art. 7 del Protocollo;
- n) Banca Dati Antimafia: la “Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia” di cui agli artt. 96 e segg. del Codice Antimafia.



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

Art. 2. Conferimento dati

1. Ai fini del Protocollo, il Soggetto aggiudicatore, secondo quanto previsto ai successivi art.7 e art.13, garantisce, secondo le modalità previste dalla delibera CIPE n. 58/2011 - verso gli organi deputati ai controlli antimafia - il flusso informativo dei dati relativi alla Filiera delle Imprese, previsto dalle disposizioni del Protocollo.

2. Il Concessionario s'impegna a inserire nei propri Contratti, e a far inserire in tutti gli altri Subcontratti, apposita clausola con la quale ciascun soggetto assume l'obbligo di fornire al Concessionario i dati relativi agli operatori economici interessati all'esecuzione dell'Opera, nonché si prevede la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. o la revoca dell'autorizzazione al subcontratto per le violazioni previste dal successivo art. 8 paragrafo 1.3. Nella stessa clausola si stabilisce che i soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese accettano esplicitamente quanto convenuto con il Protocollo, ivi compresa l'applicazione delle misure pecuniarie di cui al successivo art. 8.

3. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei Contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subcontratti.

4. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali della Filiera delle Imprese e alle variazioni di detti assetti per tutta la durata del Protocollo.

5. La trasmissione dei dati al Concessionario relativi all'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale deve essere eseguita dall'impresa interessata nel termine di venti giorni dalla predetta intervenuta modificazione; il conseguente conferimento nella Banca Dati deve avvenire nei successivi dieci giorni.

6. L'obbligo di conferimento dei dati è assolto con le modalità di cui al successivo art. 7.

7. Le variazioni relative agli assetti societari e gestionali della Concessionaria sono regolati dalla vigente convenzione unica tra Ministero delle Infrastrutture e



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

dei Trasporti e SALT – Società Autostrada Ligure Toscana p.a. – Tronco Autocisa con sede secondaria in via Camboara n. 26/A – Frazione Ponte Taro – 43015 Noceto (PR) C.F. 00140570466.

Art. 3. Verifiche antimafia

1. Ai fini del Protocollo il regime delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del Codice Antimafia è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla Filiera delle Imprese. Sono assoggettate al predetto regime tutte le fattispecie contrattuali (Contratto di Affidamento e Subcontratti) indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.

Fermo restando l'obbligo di conferimento nella Banca Dati di cui al successivo art. 7, l'obbligo di richiesta d'informazioni antimafia non sussiste nell'ipotesi in cui si ricorra a soggetti iscritti negli elenchi di cui all'art.1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dall'art. 29 del citato decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 (*white list*). In tal caso dovrà essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del contratto.

2. Il Concessionario, qualora risultassero a carico delle imprese tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potranno procedere alla stipula di Contratti o all'autorizzazione di Subcontratti. Analogo divieto fa capo all'Affidatario e a tutti i soggetti della filiera.

3. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura al Soggetto aggiudicatore e al Concessionario ed è immesso nell'Anagrafe degli Esecutori di cui al successivo art. 7, nella sezione appositamente dedicata.

Con riferimento ai divieti di stipula e di autorizzazione previsti nel presente articolo, l'eventuale inosservanza è causa di risoluzione del Contratto.

4. Tutti i Contratti e Subcontratti dovranno prevedere una clausola risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia effettuate successivamente alla loro stipula abbiano dato esito interdittivo. Il Soggetto aggiudicatore o il



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

Concessionario effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'autorizzazione. In detti casi il Concessionario comunica senza ritardo alla Prefettura e al Soggetto aggiudicatore l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione dell'impresa cui le informazioni si riferiscono.

5. Qualora, successivamente alla sottoscrizione degli indicati Contratti o Subcontratti, vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'Opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito interdittivo, i relativi Contratti o Subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura, rispettivamente, del Soggetto aggiudicatore o del Concessionario, ovvero dell'Affidatario o del Subcontraente, mediante attivazione della clausola di cui al paragrafo 4. Il Concessionario, procede all'immediata annotazione dell'estromissione dell'Impresa e della risoluzione del Contratto nell'Anagrafe degli esecutori di cui al successivo art. 7, dandone comunicazione al Soggetto aggiudicatore.

6. La Prefettura istituirà, entro quindici giorni dalla stipula del Protocollo, una «cabina di regia» allo scopo di effettuare, mediante incontri periodici o appositamente convocati, un monitoraggio congiunto e una valutazione complessiva della situazione o di specifiche problematiche di rilievo; alla «cabina di regia», che opererà presso la Prefettura, partecipano, oltre ai soggetti sottoscrittori del Protocollo, tutti i soggetti che il Prefetto riterrà di individuare in relazione alle caratteristiche dell'intervento.

7. Le previsioni del Protocollo relative all'assoggettamento dei Contratti e Subcontratti alle verifiche antimafia effettuate con le modalità di cui all'art. 91 del Codice Antimafia si applicano altresì ai rapporti contrattuali e alle tipologie di prestazioni eventualmente già in essere alla data di stipula del Protocollo. Nel caso che, a seguito di tali verifiche, emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa a carico dei soggetti della filiera delle imprese, il Concessionario si impegna ad esercitare il diritto di risoluzione ovvero ad imporre all'Affidatario l'esercizio di tale diritto, ai sensi dell'art. 94, comma 2 del Codice Antimafia.



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

Art. 4. Disposizioni specifiche per particolari tipologie di subcontratti e filiera delle imprese.

1. Conformemente a quanto indicato al precedente art. 3, paragrafo 1, lett. a), la verifica per via telematica dell'iscrizione dell'operatore economico negli elenchi delle Prefetture di cui all'art.1, comma 53, della citata legge n. 190 del 2012 (*white list*) tiene luogo dell'accertamento del possesso dei requisiti antimafia.

2. A integrazione di quanto previsto all'art. 3 paragrafo 1, ai fini del Protocollo, l'obbligo di richiesta d'informazioni alla Prefettura, ai sensi dell'articolo 91 del Codice Antimafia, sussiste altresì per il Contratto di Affidamento ed i Subcontratti, indipendentemente dal loro importo, aventi ad oggetto le seguenti tipologie di prestazioni:

- fornitura e trasporto di acqua (escluse le società municipalizzate);
- servizi di mensa, di pulizia e alloggiamento del personale;
- somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

3. I soggetti sottoscrittori del Protocollo possono affidare alla «cabina di regia» di cui al precedente art. 3, paragrafo 6, il compito di esaminare le problematiche applicative in relazione alla sopraccitata nozione di Filiera dell'Opera oggetto del Protocollo, tenendo conto degli indirizzi espressi in materia dall'A.N.A.C. nonché delle indicazioni fornite dal C.C.A.S.I.I.P.

Art. 5. Prevenzione interferenze illecite a scopo corruttivo

1. Il Soggetto aggiudicatore vigila che il Concessionario si impegni, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal successivo art. 8, paragrafo 3, del Protocollo, ad inserire nel Contratto di Affidamento ed a far inserire da parte dell'Affidatario nei subcontratti con i propri aventi causa, nonché a verificare l'inserimento, in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Subcontratti, le seguenti dichiarazioni:



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

a) Clausola n. 1. «il Soggetto aggiudicatore vigila che il Concessionario, l’Affidatario (e l’impresa subcontraente in caso di stipula di Subcontratto), si impegnano a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità Giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del c.p.».

b) Clausola n. 2. «Il Soggetto aggiudicatore vigila che il Concessionario, l’Affidatario e l’impresa subcontraente in caso di stipula di Subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore, suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’art. 321 in relazione agli articoli 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 320 c.p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2 c.p., 322 c.p., 322-bis, comma 2 c.p., 346-bis, comma 2 c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.».

I predetti obblighi di cui alle clausole n. 1 e n. 2 sono espressamente assunti a proprio carico anche dal Concessionario.

2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente paragrafo, il Soggetto aggiudicatore vigila che l’esercizio della potestà risolutiva da parte del Concessionario ovvero dell’Affidatario sia subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione da parte del Concessionario della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutiva, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra il Concessionario e l’Affidatario



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

alle condizioni di cui all'art. 32 del citato decreto legge n. 90 del 24 giugno 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

Art. 6. Prevenzione interferenze illecite a scopo antimafia

1. In occasione di ciascuna delle procedure per l'affidamento della realizzazione delle Opere il Soggetto aggiudicatore vigila che il Concessionario, si impegni:

a) ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale il riferimento al Protocollo quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dalle imprese ricomprese nella Filiera nonché al Protocollo allegato alla delibera CIPE n. 15/2015 in materia di monitoraggio finanziario;

b) a predisporre la documentazione contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina quanto più possibile volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; nonché in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese ed alle modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;

c) a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara e ad inserire nei Contratti con i propri aventi causa, nonché a verificarne l'inserimento in occasione del rilascio dell'autorizzazione alla stipula delle varie tipologie di Subcontratti, le seguenti dichiarazioni la cui violazione è sanzionata ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

1.1) Clausola n. 1.

«La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'A.G o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altre utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio e ogni altra forma di condizionamento criminale che si manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione.



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto il quale, sentita l'A.G. e sulla base delle indicazioni da questa fornite, valuta se informare la Stazione Appaltante.

1.2) Clausola n. 2.

«La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto in Prefettura in data 21 dicembre 2017. Dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto».

2. Il Soggetto aggiudicatore vigila che il Concessionario, si impegni, altresì, a prevedere nei contratti e subcontratti stipulati per la realizzazione delle Opere quanto segue:

a) l'obbligo per il Concessionario e per tutti gli operatori economici della Filiera di assumere a proprio carico l'onere derivante dal rispetto degli accordi/protocolli promossi e stipulati in materia di sicurezza nonché di repressione della criminalità;

b) l'obbligo per il Concessionario e dell'Affidatario di far rispettare il Protocollo dai propri subcontraenti tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al precedente paragrafo 1) e l'allegazione del Protocollo al Subcontratto, contestualmente prevedendo l'obbligo in capo al Subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con la propria controparte;

c) l'obbligo dell'Affidatario di inserire nei Subcontratti stipulati con i propri subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione, e quindi l'efficacia, della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'art. 117, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006 alla preventiva acquisizione da parte della Stazione Appaltante delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011 a carico del cessionario.

Analogha disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle Opere, che stipuleranno una cessione dei crediti. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per l'Affidatario di inviare tutta la documentazione prevista dal Protocollo relativa al soggetto subcontraente per la



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

conseguente acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011.

d) l'obbligo per l'Affidatario di ricorrere al distacco della manodopera, ivi compresi i lavoratori distaccati da imprese comunitarie che operano ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 72 concernente l'Attuazione della direttiva 96/71/CE in materia di distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizio, così come disciplinato dall'art. 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati. Detta autorizzazione è subordinata alla preventiva acquisizione da parte della Stazione appaltante delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del decreto legislativo n. 159/2011 sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle Opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera.

Gli analoghi obblighi di cui alle clausole a), b), c) sono espressamente assunti a proprio carico anche dal Concessionario.

3. Il Soggetto aggiudicatore vigila che il Concessionario e l'Affidatario si impegnino ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma essi vengano posti in essere. Lo stesso obbligo è contrattualmente assunto dalle imprese contraenti, dai subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori.

4. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e, in particolare, di coloro che non denunciino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata secondo il disposto della lettera m-ter) del medesimo art. 38 aggiunta dall'art. 2 comma 19, della legge 15 luglio 2009, n. 94.

5. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata dal Soggetto aggiudicatore e dal Concessionario, per quanto di competenza, ai fini della revoca degli affidamenti.



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

Art. 7. Costituzione Banca Dati e anagrafe esecutori

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel Protocollo il Soggetto aggiudicatore, delega il Concessionario a rendere immediatamente disponibile una «Banca Dati» relativa alla Filiera delle Imprese secondo le modalità di cui alla delibera n. 58/2011. Tale Banca Dati dovrà contenere anche i dati necessari ad assicurare il monitoraggio finanziario ai sensi dell'art. 36 del decreto legge n. 90/2014 di cui alla delibera CIPE n. 15/ 2015. Il flusso informativo dovrà alimentare due diverse sezioni che sono interfacciate in un sistema costituito da:

a) «Anagrafe degli esecutori»;

b) «Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere» che contiene il «Settimanale di cantiere o sub cantiere».

Tale infrastruttura informatica è allocata presso il Concessionario, il quale può incaricare la costituzione, la gestione e l'alimentazione all'Affidatario, che vi attende sotto il controllo del Concessionario stesso e sotto la vigilanza del Soggetto aggiudicatore per tutta la durata dei lavori, ai sensi della delibera di cui al paragrafo 1.

Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico secondo le modalità che saranno successivamente indicate.

Il flusso informativo è riservato al Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura di Parma, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Servizio Alta Sorveglianza delle Grandi Opere, alle Forze di Polizia territoriali e agli altri soggetti istituzionali interessati da attività di monitoraggio e verifica, al DIPE (Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica) della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla DIA e all'ANAC.

Il flusso informativo della Banca Dati deve consentire il monitoraggio:

i. della fase di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano l'Opera;

ii. dei flussi finanziari connessi alla realizzazione dell'Opera anche ai fini del rispetto delle disposizioni di cui alla richiamata delibera CIPE n. 15/2015;



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

iii. delle condizioni di sicurezza dei cantieri;

iv. del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati;

v. dei dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando per ciascuna unità la qualifica professionale;

vi. dei dati relativi alla somministrazione di manodopera, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

2. I dati in questione saranno immessi dal Concessionario, o per esso dall’Affidatario incaricato dal Concessionario e sotto il controllo di questi, in apposita sezione della Banca Dati, denominata «Anagrafe degli esecutori». Tale attività avverrà sotto la vigilanza del Soggetto aggiudicatore. L’Anagrafe degli esecutori contiene, tra l’altro, oltre ai contenuti di cui al precedente art. 3, paragrafo 3, anche i seguenti dati:

- individuazione anagrafica del soggetto d’impresa o dell’operatore economico, attraverso l’indicazione analitica di tutti i dati di cui all’art. 85 del Codice Antimafia;
- tipologia e importo del Contratto di Affidamento o Subcontratto;
- oggetto delle prestazioni;
- durata del Contratto di Affidamento o Subcontratto;
- annotazioni relative a modifiche intervenute nell’assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale, nonché relative al direttore tecnico;
- annotazioni relative alla eventuale risoluzione del Contratto di Affidamento o Subcontratto e all’applicazione della relativa penale;
- indicazione del/dei conto/conti dedicati previsti dalle linee guida allegate alla delibera CIPE n. 15/2015.

3. In tutti i Contratti o Subcontratti, sarà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:

i. mettere a disposizione del Concessionario, per la successiva immissione nell’Anagrafe degli esecutori, i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

ii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro residenziale;

iii. mettere a disposizione del Gruppo Interforze, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al presente paragrafo vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. La violazione degli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 3 comporta la violazione dei doveri collaborativi cui consegue l'applicazione da parte del Soggetto aggiudicatore e del Concessionario cui spetta la vigilanza sullo specifico adempimento, di una penale come meglio specificata al successivo art. 8, paragrafo 1. In caso di reiterate violazioni sarà valutata l'irrogazione di ulteriori provvedimenti sanzionatori fino alla risoluzione del contratto.

5. Le modalità di utilizzo e l'impiego di tutte le somme derivanti dall'applicazione delle penali sono riportate al successivo art. 8 del Protocollo.

6. La documentazione di cui ai paragrafi 2 e 3 sarà messa a disposizione dal Concessionario, ai sensi e con le modalità di cui al presente articolo, attraverso l'inserimento nella Banca Dati, per le opportune verifiche da parte della D.I.A., del Gruppo Interforze, delle Forze di polizia e degli organi di vigilanza preposti, anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri disposti ai sensi del decreto ministeriale 14 marzo 2003 e dell'art. 93 del Codice Antimafia.

Art. 8. Sanzioni

1. Violazione dell'obbligo di comunicazione dei dati.

L'inosservanza dell'obbligo di comunicazione, entro i termini previsti dall'art. 2 del Protocollo, dei dati relativi al precedente art. 2, paragrafo 2, comprese le



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

variazioni degli assetti societari, e di quelli di cui all'art. 118, comma 11, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 163/2006, è sanzionata:

1.1 in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale pari all'1% (uno per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura non superiore ad euro 5.000 (cinquemila/00);

1.2 in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale dall'1% al 2% (due per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la formale diffida dell'Affidatario o del Subcontraente;

1.3 in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale pari al 3% (tre per cento) dell'importo del contratto di cui non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del contratto medesimo ai sensi dell'art.1456 c.c. o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.

2. Esito dell'informazione interdittiva.

In conformità a quanto indicato all'art. 3, paragrafo 4, del Protocollo, qualora le verifiche effettuate successivamente alla stipula di un Contratto abbiano dato esito interdittivo, si renderà esecutiva la clausola risolutiva espressa inserita nel contratto medesimo.

Nei confronti dell'Affidatario o del Subcontraente estromesso dal cantiere è prevista l'applicazione di una penale nella misura dal 5% al 10% dell'importo del Contratto di Affidamento o del Subcontratto. Tale penale si applica anche nelle ipotesi di cui all'art. 94, comma 3, del decreto legislativo n. 159/2011. La misura della penale è determinata tenendo conto dei criteri individuati dalla delibera CIPE n. 58/2011.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano nei casi di cui all'art. 32, comma 10, del decreto-legge n. 90/2014.

3. Violazione dell'obbligo d'inserimento delle clausole di cui agli articoli 3 paragrafo 4, 5 e 6.

Il mancato inserimento da parte dell'Affidatario o del Subcontraente delle clausole di cui agli articoli 3 paragrafo 4, 5 e 6 del Protocollo è sanzionato ai



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

sensi dell'art. 1456 c.c. con la risoluzione del Contratto che non contenga tali clausole e con il diniego/revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

4. Violazione degli obblighi di cui agli articoli 5 e 6 (mancata denuncia di tentativi di estorsione, intimidazione, illecita richiesta di denaro, concussione, ecc.).

La violazione da parte dell'Affidatario o del Subcontraente degli obblighi di comunicazione e denuncia indicati negli articoli 5 e 6 del Protocollo è sanzionata con la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto, fatta salva, nei casi di cui all'art. 5, la previa intesa con ANAC.

5. Violazione degli obblighi di cui all'art. 6 relativi alla cessione dei crediti e al distacco di manodopera.

La violazione da parte dell'Affidatario o del Subcontraente degli obblighi indicati nell'art. 6 paragrafo 2 lettere c) e d) del Protocollo è sanzionata con la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

6. Violazione degli obblighi di cui all'art. 6 relativi all'adozione di misure organizzative per la segnalazione di tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale.

In caso di violazione da parte dell'Affidatario o del Subcontraente degli obblighi indicati nell'art. 6 paragrafo 5 del Protocollo è applicata, in sede di primo accertamento, una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell'importo del Contratto e comunque in misura non superiore ad euro 20.000 (ventimila/00).

In caso di recidiva, la predetta violazione è sanzionata con la risoluzione del Contratto o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

7. Violazione degli obblighi di cui all'art. 9, paragrafo 4 (esposizione costante della tessera di riconoscimento; bolla di consegna del materiale).

La violazione da parte dell'Affidatario o del Subcontraente degli obblighi indicati nell'art. 9 paragrafo 3 accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, fermo restando che il lavoratore o il



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

mezzo devono essere in tal caso immediatamente allontanati dal cantiere, è sanzionata nei confronti dell'Impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo:

7.1 in sede di primo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.000 (mille);

7.2 in sede di secondo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 1.500 (millecinquecento);

7.3 in sede di terzo accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.000 (duemila) e con la formale diffida dell'Affidatario o del Subcontraente;

7.4 in sede di ulteriore accertamento, con l'applicazione di una penale di euro 2.500 (duemilacinquecento) e con la risoluzione del Contratto di Affidamento ai sensi dell'art.1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) o con la revoca dell'autorizzazione al Subcontratto.

Resta inteso che, qualora dall'accertamento delle violazioni degli obblighi oggetto del presente paragrafo emerga il mancato censimento del lavoratore, delle partite IVA senza dipendenti o del mezzo nella Banca Dati, oltre all'immediato allontanamento dal cantiere del lavoratore o del mezzo e salvo che la circostanza non configuri ulteriori violazioni della legge, si applicano anche le misure pecuniarie di cui al paragrafo 1 del presente articolo nei confronti dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo. Nel caso in cui emerga anche il mancato censimento nella Banca Dati dell'impresa di riferimento del lavoratore o utilizzatrice del mezzo le predette sanzioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo si applicano nei confronti del soggetto tenuto, ai sensi del Protocollo, a conferire il relativo dato.

Le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 9, paragrafo 4, commesse durante il medesimo giorno sono considerate riconducibili ad una programmazione unitaria. Conseguentemente, a esse si applica un'unica sanzione individuata secondo quanto stabilito ai punti 7.1, 7.2, 7.3 e al punto 7.4.

L'applicazione delle misure sanzionatorie di cui al presente paragrafo 7 non interferisce con un eventuale ulteriore regime sanzionatorio previsto dalla Stazione Appaltante nella documentazione contrattuale.

8. Violazioni imputabili a Società mandanti di un'ATI.



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

Nell'ipotesi che le violazioni considerate al presente art. 8 siano imputabili a Società mandanti di un'ATI le sanzioni pecuniarie commisurate all'importo del contratto e segnatamente quelle indicate ai punti 1, 2 e 6 del presente articolo si applicano sulla quota di partecipazione della Società all'ATI o sulla diversa quota risultante da eventuali patti parasociali sottoscritti al contratto.

9. Modalità di applicazione delle penali.

9.1 Le sanzioni economiche di cui ai precedenti paragrafi 1, 2, 6 e 7 sono determinate e applicate dal Soggetto aggiudicatore nei confronti del Concessionario e dal Concessionario nei confronti dell'Affidatario, nonché, per il tramite di quest'ultimo, nei confronti del Subcontraente. In tutti i casi il Soggetto aggiudicatore ed il Concessionario ne daranno informazione alla Prefettura.

Le penali sono applicate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa (Affidatario o Subcontraente), in relazione alla prima erogazione utile e in ogni caso nei limiti degli importi contrattualmente dovuti, esclusi quelli trattenuti a titolo di garanzia sulla buona esecuzione dell'Opera.

Il soggetto che deve applicare la penale dà informazione alla Prefettura, al Soggetto aggiudicatore, al Concessionario ed al proprio dante causa della Filiera delle Imprese in merito all'esito dell'applicazione della penale stessa; in caso di incapienza totale o parziale delle somme contrattualmente dovute all'impresa nei cui confronti è applicata la penale, si procederà secondo le disposizioni del codice civile.

9.2 Gli importi derivanti dall'applicazione delle penali saranno affidati in custodia al Concessionario, che li verserà su apposito conto corrente fruttifero secondo le indicazioni del Soggetto aggiudicatore. Gli importi versati su tale conto corrente saranno utilizzati per fronteggiare le spese conseguenti alle violazioni cui si riferiscono le sanzioni stesse, secondo le indicazioni che saranno date dalla Prefettura e dal Soggetto aggiudicatore, sentito il CCASIIP. La destinazione delle eventuali somme residue, al termine della realizzazione dell'intervento, sarà effettuata in sede di collaudo dell'intervento stesso, secondo le indicazioni del Soggetto aggiudicatore nell'ipotesi che all'intervento medesimo non sia stato assegnato alcun contributo statale o per l'eventuale importo che ecceda tale contributo.



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

Nell'ipotesi che ricorra invece la fattispecie della concessione di contributi statali l'eventuale quota residua delle penali sarà versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere eventualmente ridestinata ad infrastrutture strategiche.

9.3. Restano ferme le sanzioni previste dall'art. 6 del Protocollo operativo allegato alla richiamata delibera CIPE n. 15/2015.

10. Risoluzione del contratto.

10.1 La risoluzione del Contratto di Affidamento e la revoca dell'autorizzazione al subcontratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo non comportano obblighi di carattere indennitario o risarcitorio a qualsiasi titolo a carico del Soggetto aggiudicatore, del Concessionario e, ove ne ricorra il caso, dell'Affidatario o del Subcontraente per il cui tramite è disposta la risoluzione del Contratto, fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite dal soggetto nei cui confronti il contratto è stato risolto, beninteso al netto dell'applicazione delle penali previste dal paragrafo 2 del presente articolo.

10.2 La risoluzione del Contratto in applicazione del regime sanzionatorio di cui al Protocollo configura un'ipotesi di sospensione ai sensi e per gli effetti dell'art. 158 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, estesa fino alla ripresa delle prestazioni oggetto del contratto risolto, e dà luogo al riconoscimento di proroga in favore dell'Affidatario, ai sensi dell'art. 159 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010.

**Art. 9. Sicurezza nei cantieri e misure di prevenzione
contro i tentativi di condizionamento criminale**

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del Protocollo, è attuato il «Piano di Controllo Coordinato del cantiere e del sub-cantiere» interessati dai lavori. La gestione del Piano è di competenza del Concessionario sotto la vigilanza del Soggetto aggiudicatore ed il controllo è svolto dalle Forze di Polizia e dal Gruppo Interforze.



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

2. Il «Settimanale di cantiere» di cui alla delibera CIPE n. 58/2011 dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:

i. all'opera da realizzare con l'indicazione della ditta (l'Affidatario, il Subcontraente quali operatori e imprese della Filiera), dei mezzi dell'Affidatario, del Sub affidatario e/o di eventuali altre ditte che operano nella settimana di riferimento e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere secondo il modello che sarà trasmesso a cura della Prefettura e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti, che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere. Parimenti si dovranno indicare i titolari delle «partite iva» senza dipendenti;

ii. al Referente di cantiere cui incombe l'obbligo di trasmettere, con cadenza settimanale, entro le ore 18,00 del venerdì precedente le attività settimanali previste e che ha l'obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati, non prevista nella settimana di riferimento;

iii. all'Affidatario cui incombe l'obbligo, tramite il Referente di cantiere o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.

3. Le informazioni acquisite sono utilizzate dai soggetti di cui al paragrafo 1 per:

i. verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;

ii. verificare alla luce del «Settimanale di cantiere» la regolarità degli accessi e delle presenze. Le persone che a qualunque titolo accedono presso i cantieri di lavoro dovranno essere munite del documento identificativo di cui all'art. 5 della legge n. 136/2010 per la rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento sarà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro;

iii. incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.

A tal fine il Gruppo Interforze potrà, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza:



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

a) calendarizzare incontri periodici con il Referente di cantiere e con il coordinatore del Gruppo Interforze;

b) richiedere, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, i controlli sulla qualità del calcestruzzo e dei suoi componenti impiegati nei lavori per la realizzazione dell'opera, presso laboratori indicati dal Concessionario, di intesa con la Prefettura e con il Soggetto aggiudicatore, i cui oneri finanziari saranno sostenuti dal Concessionario, come previsto dalla delibera CIPE n. 58/2011, secondo le procedure di accertamento/verifica previste dalla regolamentazione tecnica vigente in materia.

4. Per le medesime finalità di cui al paragrafo 2, in tutti i contratti e subcontratti stipulati ai fini dell'esecuzione dell'Opera sarà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:

a) assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, anche ai fini della rilevazione oraria della presenza. Per i lavoratori dipendenti lo stesso documento sarà utilizzato anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro. La disposizione non si applica al personale addetto ad attività di vigilanza e controllo sui luoghi di lavoro;

b) assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali, secondo quanto prescritto dall'art.4 della citata legge n. 136/2010.

5. L'inosservanza degli impegni di cui al paragrafo 4, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, è assoggettata alle misure interdittive e pecuniarie di cui all'art. 8, paragrafo 7 del Protocollo.

6. Le modalità di utilizzo e l'impiego di tutte le somme oggetto di penale dovrà essere analogo a quello riportato per le violazioni di cui al precedente art. 8, paragrafo 9 del Protocollo.



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

**Art. 10. Monitoraggio e tracciamento, a fini di trasparenza,
dei flussi di manodopera**

1. Le parti concordano nel ritenere necessario sottoporre a particolare attenzione, nell'ambito delle azioni volte a contrastare le possibili infiltrazioni della criminalità organizzata nel ciclo di realizzazione dell'Opera, le modalità di assunzione della manodopera, i relativi adempimenti relativi alla legislazione sul lavoro e al CCNL del settore merceologico preminente nel cantiere sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative, a tal fine impegnandosi a definire procedure di reclutamento di massima trasparenza.

2. Ai fini del paragrafo 1 è contestualmente costituito presso la Prefettura un apposito tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera a cui partecipano il rappresentante del locale Ispettorato Territoriale del Lavoro, nonché rappresentanti delle OO.SS. degli edili maggiormente rappresentativi sottoscrittrici del Protocollo.

Allo scopo di mantenere il necessario raccordo con le altre attività di controllo antimafia, il tavolo è coordinato dal Coordinatore del Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura. Alle riunioni possono partecipare, su invito della Prefettura, altri esperti.

3. Il tavolo di cui al paragrafo 2, anche al fine di non compromettere l'osservanza del cronoprogramma delle Opere, potrà altresì esaminare eventuali questioni inerenti a criticità riguardanti l'impiego della manodopera, anche con riguardo a quelle che si siano verificate a seguito dell'estromissione dell'impresa e in conseguenza della perdita del contratto o del subcontratto.

4. In coerenza con le indicazioni espresse nelle Linee Guida del Comitato di Coordinamento per l'Alta Sorveglianza delle Grandi Opere il tavolo è informato delle violazioni contestate in merito alla sicurezza dei lavoratori nel cantiere e alla utilizzazione delle tessere di riconoscimento di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 81/2008, utilizzate secondo quanto previsto dall'art. 9 del Protocollo.



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

5. Nei casi in cui nel medesimo ambito provinciale in cui insiste l'infrastruttura siano già presenti altre opere rientranti nel PIS il tavolo di monitoraggio dei flussi di manodopera sarà unico.

Art. 11. Verifiche sulle procedure di esproprio

1. Ai fini di verificare eventuali ingerenze mafiose nei passaggi di proprietà delle aree interessate dagli espropri, il Soggetto aggiudicatore vigila che il Concessionario si impegni a fornire alla Prefettura U.T.G. di Parma per via telematica all'indirizzo PEC: protocollo.prefpr@pec.interno.it, il piano particellare d'esproprio per le conseguenti verifiche. Ai fini di una trasparenza delle procedure ablativo, il Soggetto aggiudicatore vigila che il Concessionario indichi alla Prefettura i criteri di massima cui intende parametrare la misura dell'indennizzo, impegnandosi a segnalare alla stessa Prefettura eventuali circostanze, legate all'andamento del mercato immobiliare o ad altri fattori, che in sede di negoziazione possono giustificare lo scostamento dai predetti criteri. Resta fermo l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria di eventuali fatti di reato che riguardino o siano intervenuti nel corso delle suddette attività espropriative.

2. Ferme restando le verifiche previste dal precedente paragrafo, la Prefettura, anche sulla base delle buone prassi indicate nella delibera CIPE n. 58/2011, potrà avvalersi, ai fini consulenziali, della collaborazione della competente Agenzia del Territorio, rimanendo escluso che tale coinvolgimento possa dar luogo a forme improprie di validazione della misura dell'indennizzo.

Art. 12. Durata del protocollo

Il Protocollo opera fino al collaudo finale dell'opera o alla sua accettazione qualora avvenga successivamente al collaudo.



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

Art. 13. Attività di vigilanza

Il Soggetto aggiudicatore provvede a riferire sulla propria attività di vigilanza come derivante dall'applicazione del Protocollo, inviando alla Prefettura e, per il tramite di essa, al C.C.A.S.I.I.P, con cadenza semestrale, un proprio rapporto.

Art. 14. Adesione dell'appaltatore

Il Concessionario si impegna a sottoscrivere e far sottoscrivere all'Affidatario un atto aggiuntivo per l'adesione al presente Protocollo e a far assumere l'onere di dar corso e di obbligare tutti i subcontraenti della filiera di dar corso a tutti gli impegni da esso scaturenti, come da obbligazioni discendenti dal Contratto di Affidamento. Tale atto aggiuntivo dovrà essere trasmesso alla Prefettura e al Soggetto aggiudicatore.

SOGGETTI FIRMATARI:

PER LA PREFETTURA-UTG DI PARMA: IL PREFETTO DI PARMA DOTT.
GIUSEPPE FORLANI

FIRMATO IN ORIGINALE E DEPOSITATO AGLI ATTI

PER IL SOGGETTO AGGIUDICATORE; MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI - IL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER L'ALTA SORVEGLIANZA DELLE
GRANDI OPERE DOTT. VINCENZO CINELLI (O SUO DELEGATO)

FIRMATO IN ORIGINALE E DEPOSITATO AGLI ATTI



Prefettura di Parma
Ufficio territoriale del Governo

PER IL CONCESSIONARIO: SALT – SOCIETÀ AUTOSTRADA LIGURE TOSCANA P.A.
TRONCO AUTOCISA CON SEDE SECONDARIA IN VIA CAMBOARA N.
26/A – FRAZ PONTE TARO – 43015 NOCETO (PR) C.F. 00140570466
L'AMMINISTRATORE DELEGATO ING. CLAUDIO VEZZOSI (O SUO
DELEGATO)

FIRMATO IN ORIGINALE E DEPOSITATO AGLI ATTI

LIMITATAMENTE ALL'ARTICOLO 10:

IL CAPO DELL'ISPettorato TERRITORIALE DEL LAVORO
DI PARMA-REGGIO EMILIA FIRMATO IN ORIGINALE E DEPOSITATO AGLI ATTI

LE OO.SS. DI CATEGORIA:

FILLEA CGIL FIRMATO IN ORIGINALE E DEPOSITATO AGLI ATTI

FILCA CISL FIRMATO IN ORIGINALE E DEPOSITATO AGLI ATTI

FENEAL UIL FIRMATO IN ORIGINALE E DEPOSITATO AGLI ATTI

PARMA, 21 DICEMBRE 2017